

19643/14



sentenza N. 991/2014
R. Gen. N. 23914/2013
Udienza pubblica del
24/04/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da

Dott. FRANCO FIANDANESE	Presidente
Dott. GEPPINO RAGO	Consigliere rel
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	Consigliere
Dott. GIOVANNA VERGA	Consigliere
Dott. ANDREA PELLEGRINO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

1. NOVELLI EUGENIO nato il 22/07/1968;
2. PUGLIA TIZIANA nata il 14/11/1966;

avverso la sentenza del 26/05/2011 della Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del 26/05/2011, la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - confermava la sentenza con la quale, in data 26/09/2007, il Tribunale di Taranto, aveva dichiarato NOVELLI Eugenio e PUGLIA Tiziana colpevoli del reato di truffa ai danni della soc. Autostrade per l'Italia s.p.a. per avere effettuato transiti autostradali attraverso la pista riservata ai titolari di Viacard pur non essendo in possesso del suddetto mezzo di pagamento elettronico, riferendo in

tutte le occasioni di non poter effettuare subito il pagamento dell'importo e, traendo così in errore i preposti addetti alla sorveglianza dei sistemi di controllo, si facevano rilasciare il rapporto di mancato pagamento che rimaneva inadempito.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio, con unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 640 COD. PEN. per avere ritenuto la Corte la sussistenza del suddetto reato laddove la condotta addebitata era configurabile solo come un illecito amministrativo ex art. 176/17 C. di S. o, in subordine sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen.

2.2. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE per aver ritenuto la Corte provato che a condurre i veicoli fosse il Novelli laddove non vi era alcuna prova in proposito.

3. Il ricorso, nei termini in cui le censure sono state dedotte è manifestamente infondato.

Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.

Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176, diciassettesimo comma, nuovo cod. str., secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di

tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti (nella specie, artifici e raggiri): Cass. 10247/1996 riv 206286.

La censura sub 2.2., non può essere scrutinata in questa sede, non essendo stata oggetto di motivo di appello.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.

Infine, va rammentato che, essendo stati tutti i motivi del ricorso dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale *«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.»*: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero.

P.Q.M.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso e

CONDANNA

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 24/04/2014

IL PRESIDENTE

(Dott. Franco Fiandanese)



IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. G. Rago)

